

ALLIGATO "B" ALL'ATTO N. 86962/31462 DI REP.

* * *

STATUTO

* * *

"CONSORZIO TRA COMUNI

PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

NEL CROTONESE"

* * *

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE DEL CONSORZIO

1. È costituito ai sensi degli artt. 31 e 114 del D.Lgs.

267/2000, il Consorzio denominato:

"Consorzio tra Comuni per La Gestione del Servizio Idrico Integrato nel Crotonese" (di seguito brevemente indicata come

"Consorzio"),

dotato di personalità giuridica nonché di autonomia statutaria e patrimoniale.

2. La sede è stabilita nel Comune di Crotone e potrà essere trasferita in altro Comune Consorziato con delibera dell'Assemblea Generale, la quale potrà inoltre istituire, trasferire o sopprimere sedi secondarie.

ART. 2 - SCOPO - DURATA E OGGETTO DEL CONSORZIO

1. Il Consorzio ha lo scopo esclusivo di operare nell'ambito della produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli Enti locali Consorziati e, per ragioni tecniche, nel territorio di Comuni limi-

trofi che ne facessero richiesta. Nello specifico, ha per oggetto la gestione di pubblici servizi del ciclo integrato delle acque, per la tutela e razionale utilizzazione delle risorse idriche sia superficiali che di falda e per la grande distribuzione delle medesime sia per scopi potabili che agricoli, industriali, artigianali, per l'espletamento di ogni altra attività ad essi connessa o collegate al territorio dei Comuni consorziati. In particolare, fra l'altro, il Consorzio potrà esercitare le seguenti attività:

a) ricerca, captazione, sollevamento e trasporto, trattamento e distribuzione dell'acqua per uso potabile, irriguo ed industriale;

b) trasporto, trattamento e smaltimento del rifiuto liquido urbano ed industriale e loro eventuale riutilizzo, gestione delle reti fognarie e di impianti di depurazione civili e/o industriali delle acque reflue e dei rifiuti liquidi in genere c/o speciali e non, e/o pericolosi e non;

c) progettazione, realizzazione, gestione di opere pubbliche attinenti il ciclo integrato delle acque, compreso opere di tutela, di difesa, di reperimento di risorse, di uso di reflui, etc.;

d) studi, ricerche, consulenze, assistenza tecnica ad Enti Pubblici nella gestione degli impianti di emungimento e grande distribuzione di acque;

e) studio, tutela e corretto utilizzo delle acque sotterranee

e superficiali;

f) svolgimento, anche per conto terzi, di tutte le attività riconducibili ai servizi di cui sopra di progettazione, costruzione e manutenzione di impianti e mezzi, trasporto ed autotrasporto, ricerca, programmazione e promozione;

g) assistenza operativa alle autorità competenti ed esercizio, su loro delega, delle attività di monitoraggio ambientale;

h) svolgimento di ogni attività complementare e/o sussidiaria a quella d'istituto ivi compreso il servizio di lettura, bollettazione e riscossione tariffa;

i) gestione diretta dei servizi di produzione, scambio e commercializzazione di energia; teleriscaldamento; altri servizi di pubblica utilità e di interesse pubblico.

2. Il Consorzio potrà provvedere alla gestione del servizio idrico integrato anche attraverso strutture strumentali o collegamenti funzionali con altri soggetti operanti nel settore, e con altri strumenti giuridici del genere previsti dall'ordinamento.

3. Il Consorzio non può perseguire fini di lucro neanche in via indiretta.

4. La durata del Consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2068 e comunque in conformità con quanto disposto dalla normativa regionale e nazionale di riferimento. La sua durata potrà essere prorogata con decisione assunta dalla maggioranza assoluta dei consorziati ed il Consorzio potrà essere sciolto pri-

ma della scadenza nei modi indicati dall'art. 21.

5. Il Consorzio potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute utili, per il conseguimento dello scopo consortile dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio. Potrà assumere, direttamente od indirettamente, interessenze e partecipazioni in altri Consorzi, società o imprese.

6. Il Consorzio assume tra i propri fini quello di una forte regolazione pubblica tesa alla salvaguardia degli interessi degli utenti e si impegna a:

a) considerare l'acqua un bene comune non privatizzabile e di conseguenza il servizio idrico integrato come privo di rilevanza economica. Pertanto, il Consorzio garantisce, nell'ambito delle proprie competenze, che gli eventuali utili generati dalla gestione del servizio idrico integrato siano reinvestiti nel servizio stesso;

b) garantire che la proprietà della rete di acquedotto, distribuzione, fognatura e depurazione sia pubblica e inalienabile;

c) assicurare ai cittadini dei Comuni dell'area della provincia di Crotone la massima qualità ed efficienza del servizio idrico integrato, la tutela delle acque, l'uso razionale della risorsa, l'accessibilità per tutti, l'equità delle tariffe tramite un sistema favorisca il risparmio idrico.

7. Il Consorzio garantisce l'effettiva partecipazione della popolazione residente nel territorio degli Enti Locali Consorziati alle scelte qualificanti relative alla produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato. L'Assemblea Generale stabilirà termini e modalità con cui garantire la partecipazione prevista nel presente articolo

8. Il Consorzio garantisce la partecipazione dei propri dipendenti alle scelte qualificanti relative all'organizzazione del lavoro.

ART. 3 - COMUNI CONSORZIATI - QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. Il Consorzio, comprende i Comuni, appartenenti alla Provincia di Crotone che aderiranno in fase di costituzione.

2. Del Consorzio possono entrare a far parte anche altri Comuni che ne facciano richiesta, la cui ubicazione geografica consenta tecnicamente lo svolgimento del servizio.

3. Il loro inserimento in ogni caso è subordinato all'approvazione dell'Assemblea Generale. La deliberazione di ammissione, dovrà indicare gli obblighi e le condizioni cui il nuovo Comune dovrà assolvere.

4. L'adesione di nuovi Comuni con conseguente ingresso nel Consorzio dovrà riportare le approvazioni previste dalla legge.

5. Le quote di partecipazione al Consorzio sono stabilite nella misura di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ad abitante rapportate alla popolazione residente in ciascuno Comune

aderente.

ART. 4 - ORGANI DEL CONSORZIO

1. Sono organi del Consorzio:

- **L'Assemblea Generale;**
- **Il Consiglio di Amministrazione;**
- **Il Presidente del Consorzio;**
- **L'Organo di Controllo;**
- **Il Direttore Generale** (se nominato).

ART. 5 - COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE

1. L'Assemblea Generale è costituita dai Comuni Consorziati, rappresentati dal Sindaco o da un proprio delegato.

ART. 6 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA GENERALE

1. L'Assemblea Generale si riunisce almeno due volte l'anno, di norma entro il 31 maggio ed il 30 novembre, per svolgere gli adempimenti di cui al successivo art. 7 del presente Statuto.

2. L'Assemblea Generale si riunisce, inoltre, tutte le volte che il Presidente del Consorzio o il Consiglio di Amministrazione lo ritengano opportuno o necessario, ovvero quando vi sia la richiesta sottoscritta da almeno tre Comuni Consorziati che la costituiscono.

3. L'Assemblea Generale è presieduta dal Sindaco, o suo delegato, della Città Capoluogo di Provincia. In caso di sua assenza l'assemblea è presieduta dal Sindaco del comune consorziato con maggiore popolazione residente.

4. Il Presidente del Consorzio provvede alla convocazione delle riunioni previste ai precedenti commi 1 e 2 fissandone il relativo ordine del giorno.

5. L'Assemblea Generale può essere convocata in località diversa da quella in cui ha sede il Consorzio, ed in particolare può essere convocata presso ogni comune consorziato.

6. La convocazione avviene mediante avviso da far recapitare ai Comuni Consorziati almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salvi i casi di urgenza quando è sufficiente il preavviso di ventiquattro ore.

7. Gli avvisi di convocazione sono inviati a mezzo messaggio di posta elettronica certificata o qualunque altro strumento idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, purché indirizzato agli eventi diritto.

8. Le riunioni sono valide in prima convocazione con la presenza di un numero totale di comuni facenti parte del Consorzio che rappresentano almeno la metà della popolazione totale servita. Ad ogni Sindaco, o suo delegato, viene attribuito un numero di voti pari al numero di abitanti residenti dal comune da lui rappresentato, risultante dall'ultimo censimento ISTAT.

9. In seconda convocazione, che può aver luogo anche nello stesso giorno fissato per la prima, ma almeno un'ora dopo, le riunioni sono valide purché sia rappresentato almeno un terzo della popolazione totale servita.

10. Le deliberazioni dell'Assemblea Generale sono prese a maggioranza dei voti per come attribuita al precedente comma

8. Le sedute dell'Assemblea Generale sono pubbliche, con le limitazioni previste dalle leggi e regolamenti vigenti.

11. Il Presidente è assistito da un Segretario. Le deliberazioni dell'Assemblea sono documentate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 7 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA GENERALE

1. Spetta all'Assemblea Generale:

a) eleggere il Presidente del Consorzio e gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità indicate al successivo art. 8 del presente Statuto;

b) deliberare la revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo art. 9;

c) pronunciare la decadenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge e dal Presente Statuto;

d) nominare l'Organo di controllo contabile e determinarne il compenso;

e) determinare, con riferimento a quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti, i compensi del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio delle funzioni amministrative, sulla base delle attività e responsabilità assegnate dallo Statuto;

f) accettare nuove adesioni e determinare le condizioni ai

sensi dell'art. 3, comma 3, del presente Statuto;

g) deliberare i regolamenti necessari per il funzionamento del Consorzio;

h) approvare il bilancio economico preventivo, il piano programma, il bilancio pluriennale, il bilancio d'esercizio;

i) approvare la costituzione o la partecipazione a società operanti nel settore del servizio idrico integrato la cui tipologia sia ammessa dalle leggi vigenti;

l) adottare le modifiche dello Statuto con deliberazione approvata dalla maggioranza assoluta dei rappresentanti dei Comuni Consorziati.

ART. 8 - COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito dal Presidente del Consorzio e da altri due membri nel rispetto delle normative vigenti sulla composizione degli organi collegiali.

2. Per i componenti del Consiglio di Amministrazione, valgono le cause di incandidabilità, ineleggibilità, inconfiribilità ed incompatibilità disposte dalla legge per i consiglieri comunali e provinciali disciplinati dalla Legge n. 39/2013 e s.m. ed integrazioni. In ogni caso, non possono essere eletti membri del Consiglio di Amministrazione i dipendenti del Consorzio e gli amministratori dei Comuni Consorziati.

3. Il Presidente del Consorzio e gli altri membri del

Consiglio di Amministrazione sono eletti dall'Assemblea Generale validamente riunita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sia rappresentata almeno la metà più uno dei Comuni. Consorziati, in funzione della rappresentatività collegata alla popolazione residente.

4. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Vice Presidente che surroga il Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

5. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili per due volte.

6. In caso di decadenza, dimissioni o revoca, i membri del Consiglio di Amministrazione decaduti e/o dimissionari e/o revocati dovranno essere sostituiti dall'Assemblea appositamente convocata, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, di norma entro 30 (trenta) giorni o, se già fissata, nella prima convocazione di questa. L'Assemblea provvede alla nomina del sostituto, secondo il meccanismo elettorale previsto nei precedenti commi del presente articolo. I nuovi eletti resteranno in carica fino al compimento del triennio in corso e potranno essere rieletti per la durata complessiva di cui al precedente comma 5.

7. La decadenza, le dimissioni o la revoca del Presidente o dei due Consiglieri, comportano lo scioglimento dell'intero Consiglio di Amministrazione.

ART. 9 - REVOCA DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE

1. I consiglieri di amministrazione che non intervengano alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti.

2. La decadenza sarà pronunciata dall'Assemblea Generale.

3. La revoca dei consiglieri di amministrazione, su proposta motivata di almeno quattro dei legali rappresentanti dei Comuni Consorziati nell'Assemblea Generale, dovrà essere pronunciata dall'Assemblea con le maggioranze costitutive e deliberative previste per la nomina.

ART. 10 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono indette dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, anche in luogo diverso dalla sede del Consorzio, su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno uno dei suoi membri.

2. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza di almeno due dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente che ne verifica la regolare costituzione e, in generale, il diritto di voto.

3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. A parità di voti, prevale il voto di colui che presiede la riunione.

4. Le riunioni del Consiglio non sono pubbliche e po-

tranno essere svolte anche per videoconferenza o audioconferenza.

5. Delle adunanze del Consiglio deve redigersi verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e successivamente trascritto nell'apposito libro.

ART. 11 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione per il conseguimento dei fini statutari del Consorzio può compiere tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea e che non rientrino nelle competenze del Presidente del Consorzio.

2. Costituiscono atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea:

- a) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
- b) i programmi pluriennali di intervento e di investimento a medio e lungo termine ed i relativi piani di finanziamento;
- c) il bilancio di esercizio.

3. Il Consiglio di Amministrazione può prevedere che lo svolgimento delle attività gestionali venga affidato a un Direttore, oppure, in alternativa, può affidare lo svolgimento di tali attività a un Istitore, scelto anche tra i propri componenti, la cui nomina deve essere corredata da apposita procura notarile.

4. Il compenso spettante per lo svolgimento delle attività gestionali è quello determinato dall'Assemblea Generale

ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera e) del presente Statuto. Nel caso in cui lo svolgimento di tali attività venga affidato ad un componente del Consiglio di Amministrazione, è vietato il cumulo dei trattamenti economici determinati dall'Assemblea Generale, con la conseguente spettanza del solo compenso determinato dall'Assemblea Generale per lo svolgimento delle attività gestionali.

5. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può nominare procuratori speciali. In caso di decadenza, dimissioni o revoca del Presidente che le ha proposte ovvero del Consiglio di Amministrazione che le ha disposte, le nomine dei procuratori conservano la loro validità salvo revoca da parte del nuovo Consiglio di Amministrazione, su proposta del nuovo Presidente del Consorzio.

6. Le nomine di cui al precedente comma 5, devono essere corredate da apposita procura notarile. Il compenso spettante viene determinato dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle attività e responsabilità assegnate dalla procura stessa e, comunque, nel rispetto delle leggi in vigore.

7. Il Consiglio di Amministrazione delibera la partecipazione del Consorzio a società e/o altre associazioni/enti funzionali allo svolgimento dell'attività consortile e, comunque, al raggiungimento dei fini statutari.

9. Il Consiglio di Amministrazione può chiedere la convocazione dell'Assemblea Generale ai sensi dell'art. 6, comma

2, del presente Statuto.

ART. 12 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente del Consorzio e in tale veste:

a) rappresenta legalmente il Consorzio nei rapporti con gli altri soggetti pubblici e privati;

b) rappresenta in giudizio il Consorzio, previo parere del Consiglio di Amministrazione, salvo casi d'urgenza che ne impediscano l'acquisizione in tempo utile;

c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione fissando l'ordine delle discussioni;

d) dispone l'istruzione degli affari di competenza del Consiglio di Amministrazione;

e) sovrintende e vigila l'andamento amministrativo e tecnico del Consorzio;

f) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio di Amministrazione, ferme restando le competenze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, e salvo le funzioni eventualmente conferite ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto;

g) stipula i contratti, salvo quelli relativi alle funzioni eventualmente conferite ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto;

h) assume sotto la propria responsabilità i provvedimenti di competenza propria del Consiglio di Amministrazione, quando

l'urgenza sia tale da non permettere la tempestiva convocazione del Consiglio stesso e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima riunione. In tal caso, i provvedimenti assunti d'urgenza dal Presidente del Consorzio devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva;

i) compie tutti quegli atti che siano a lui demandati dalle leggi o dal presente Statuto;

j) può chiedere la convocazione dell'Assemblea Generale ai sensi dell'art. 6, comma 2, del presente Statuto;

k) propone all'Assemblea Generale gli eventuali regolamenti interni, nonché le modifiche allo Statuto ed ai Regolamenti stessi;

l) provvede, nel rispetto dell'organigramma deliberato dal Consiglio di Amministrazione, all'assunzione, licenziamento e trattamento economico e normativo del personale dipendente, nonché di ogni altra incombenza di sua competenza stabiliti dalle leggi vigenti.

2. Il Presidente del Consorzio svolge tutte le attività gestionali del Consorzio, con pieni poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il compenso è determinato dall'Assemblea Generale ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. e) del presente Statuto.

ART. 13 - CONTROLLO PARTECIPATIVO DI CIASCUN COMUNE CONSORZIATO

1. Viene riconosciuto a ciascun Comune facente parte del Consorzio, nei limiti stabiliti per l'istituto della partecipazione, il diritto di sottoporre all'Assemblea consortile problemi attinenti l'attività e gli scopi del Consorzio.

2. L'Assemblea è obbligata ad esaminare le proposte e a formulare motivate risoluzioni al Comune proponente.

3. Presso la sede del Consorzio sono messi a disposizione di ogni Comune Consorziato, senza necessità di istanze o documentazione dell'interesse, copia di tutti gli atti assunti dagli organi collegiali del Consorzio.

4. L'accesso è concesso previa dimostrazione di appartenenza agli organi amministrativi del Comune Consorziato.

5. Resta fermo il rispetto delle disposizioni dettate dalla L. 7 agosto 1990, n. 241 in punto di disciplina dell'accesso agli atti del Consorzio da parte di terzi.

ART. 15 - CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ DEGLI ATTI

1. Il controllo preventivo di legittimità sugli atti degli organi del Consorzio è quello eventualmente previsto dalle leggi statali e regionali.

ART. 16 - ORGANO DI CONTROLLO CONTABILE

1. La nomina dell'Organo di controllo, che potrà essere collegiale o monocratico, spetta all'Assemblea, la quale potrà nominare:

- un Collegio di Revisori esterni;
- sussistendone i presupposti, un solo Revisore Unico esterno.

2. Il Collegio dei Revisori, ove nominato, sarà composto di tre membri effettivi.

3. L'Organo di controllo così nominato, esercita il controllo legale dei conti.

4. Nei limiti consentiti dalla legge, salvo diversa decisione dell'Assemblea, all'atto della loro nomina, l'Organo di controllo resta in carica per tre esercizi ed i singoli Revisori sono rinominabili.

5. L'Assemblea Generale determina l'eventuale compenso dei Revisori.

6. Per quanto non diversamente previsto dalla legge e dal presente Statuto, ai Revisori si applicano le disposizioni di legge e i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano vigenti in materia.

ART. 17 - NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO CONTABILE

1. Il Collegio di Revisori o il Revisore Unico sono nominati dall'Assemblea Generale tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti.

2. I Revisori non possono far parte del Consiglio di Amministrazione né dell'Assemblea Generale.

3. Nel caso di nomina di un Collegio di Revisori, ove occorra provvedere alla sostituzione anticipata di un componente, la sua nomina durerà fino alla scadenza del Collegio.

ART. 18 - ATTRIBUZIONI DELL'ORGANO DI CONTROLLO CONTABILE.

1. All'Organo di Controllo contabile è attribuita la vi-

gilanza amministrativa contabile del Consorzio e a tale scopo
esamina le scritture e il bilancio d'esercizio.

2. L'Organo di controllo contabile riferisce al Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea e presenta a quest'ultima annualmente relazione scritta sul bilancio d'esercizio.

ART. 19 - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - RICAVI - MUTUI

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il
31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio d'esercizio del Consorzio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale.

2bis. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea Generale con decisione da adottarsi a sensi dei precedenti artt. 6 e 7, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, oppure, ove il Consorzio sia tenuto alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto del Consorzio, entro centottanta giorni dalla sopradetta chiusura: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. (relazione sulla gestione), le ragioni della dilazione.

3. La contabilità adottata dal Consorzio è quella civilistica, il bilancio d'esercizio è redatto in conformità alle disposizioni del D.M. 26 aprile 1995 e degli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile.

4. Le entrate del Consorzio sono rappresentate da:

a) ricavi derivanti dall'erogazione del servizio idrico integrato;

b) ricavi derivanti dallo svolgimento di altre attività connesse al servizio gestito;

c) ricavi derivanti dallo svolgimento di attività non connesse al servizio gestito, ma connesso all'utilizzo l'utilizzo delle infrastrutture idriche, fognarie e depurative, messe a disposizione dai proprietari per la gestione;

d) finanziamenti pubblici;

e) sovvenzioni e compartecipazioni per la realizzazione di opere di completamento del sistema idrico integrato;

5. Il Bilancio, tenuto conto delle risorse necessarie per garantire lo svolgimento del servizio idrico integrato, deve mantenere l'equilibrio tra i costi e i ricavi.

6. Il Consorzio potrà accendere in proprio mutui passivi delegando le proprie entrate per l'ammortamento delle rate.

7. Eventuali utili non potranno essere oggetto di distribuzione, ma dovranno essere accantonati in appositi fondi di riserva, anche per la copertura di eventuali perdite di esercizio.

ART. 20 - PERSONALE DEL CONSORZIO

Lo Stato giuridico e normativo e il trattamento economico del personale sono regolati dalle norme di legge e dai C.C.N.L. stipulati dalle Federazioni di categoria del servizio idrico

integrato per i dipendenti e per i dirigenti, nonché dagli accordi integrativi aziendali, applicabili in quanto debitamente recepiti con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

ART. 21- SCIoglimento DEL CONSORZIO

Lo scioglimento del Consorzio prima della scadenza prevista dall'art. 2 dovrà essere deliberata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consorziati.

ART. 22 - PATRIMONIO

1. Il Consorzio è dotato di un proprio patrimonio costituito da:

- a) un capitale di dotazione sottoscritto da ciascun Comune proporzionalmente alla propria quota di partecipazione;
- b) immobilizzazioni immateriali, beni mobili ed immobili acquistati dal Consorzio, anche per effetto di donazioni od assegnazioni effettuate da terzi a titolo di liberalità, ovvero per assegnazioni fatte dall'Ente di Governo d'Ambito;
- c) eventuali avanzi di gestione.

2. Al Consorzio possono, inoltre, essere assegnati beni in uso, locazione o comodato gratuito.

3. I beni del Consorzio sono iscritti presso i registri mobiliari ed immobiliari.

ART. 23 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra due o più Enti consorziati oppure tra un Ente Locale associato ed

il Consorzio saranno deferite ad un Collegio di tre arbitri,
eletti nelle forme sancite dal codice di procedura civile.

2. Il Collegio giudicherà secondo diritto e dovrà atten-
nersi, per quanto alla procedura, alle norme del codice di ri-
to.

ART. 24 - FORO COMPETENTE

Il Foro competente per ogni controversia non demandabile agli
arbitri è quello di Crotone.

ART. 25 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le
norme vigenti sulla gestione del servizio idrico integrato, in
quanto applicabili.

F.TI: LIOTTI CARMINE CLAUDIO - NOTAR GIULIO CAPOCASALE

Registrato a Crotone in data 21/01/2019 al n. 268 Serie 1T con Euro 356,00.

Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

Copia su supporto informatico conforme all'originale, documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005. Costa di trenta fogli.

Crotone, li 21 gennaio 2019

Il Notaio